



NEWS DEL GIORNO

Contributo addizionale NASPI in caso di rinnovi di contratti stagionali

di Redazione

L'Inps, con [messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025](#), ha precisato che, in forza della previsione contenuta nell'articolo 2, comma 28, L. 92/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 13, lettera a), L. 160/2019, l'esonero dal versamento del contributo addizionale NASPI e dall'incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo - oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1965 - continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “*definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative*” (sul punto l'Istituto rimanda alla circolare n. 91/2020).

Pertanto, tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso UniEmens con la qualifica 3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNLL stipulati entro il 31.12.2011”.

Corso per dipendenti

Ammortizzatori sociali nel 2025

Scopri di più